



Convegno del 6 novembre 2014, Sala Tulipano
Fer ed Efficienza: gli obblighi e gli adempimenti annuali degli operatori elettrici e dei Progetti di Efficienza Energetica



11.50 . 12.10 gli obblighi e gli adempimenti per Società di servizi energetici nella presentazione di Progetti di Efficienza Energetica e di post intervento, *Enrico Biele, FIRE*;



FER ed Efficienza : gli obblighi e gli adempimenti annuali degli operatori elettrici e dei progetti di efficienza energetica

Enrico Biele, FIRE



FEDERAZIONE ITALIANA PER
L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

*Gli obblighi e gli adempimenti per SSE e SEM
nel meccanismo dei certificati bianchi*

Rimini, 6 novembre 2014

Cos'è la FIRE?



SERVE UNA MANO
NELLA GESTIONE
DELL'ENERGIA?



www.fire-italia.org



La **Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia** è un'associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto **efficienza energetica e rinnovabili**, supportando chi opera nel settore.

Oltre alle attività rivolte ai circa **450 soci**, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire l'elenco e promuovere il ruolo degli **Energy Manager** nominati ai sensi della Legge 10/91.

La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per **diffondere l'uso efficiente dell'energia** ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e **rimuovere le barriere** di mercato e per **promuovere buone pratiche**.

La FIRE certifica gli EGE attraverso il **Secem**.



Cos'è la FIRE?



LA FIRE
PUO'
AIUTARTI!



www.fire-italia.org



Alcuni dei soci FIRE:

ABB S.p.A. - Acea S.p.A. - API - AXPO S.p.A. - Banca d'Italia - Banca Popolare di Sondrio - Beghelli S.p.A. - Bticino S.p.A. - Finlombarda S.p.A. - C.G.T. S.p.A. - Citroën Italia S.p.A. - Comune di Aosta - Comune di Padova - Comune di Savona - Comune di Venezia - Cofely S.p.A. - CONI Servizi S.p.A. - CONSIP S.p.A. - Egidio Galbani S.p.A. - ENEL Distribuzione S.p.A. - ENI S.p.A. - Ferrero S.p.A. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.A. - FINCO - FIPER - GSE S.p.A. - Guerrato S.p.A. - Heinz Italia S.p.A. - Hera S.p.A. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - ISPRA - Italgas S.p.A. - Lidl Italia s.r.l. - Mediamarket S.p.A. - Nestlé Italiana S.p.A. - Newco Energia S.p.A. - Osram S.p.A. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.A. - Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Provincia di Firenze - RAI S.p.A. - Raffineria di Ancona S.p.A. - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - SAGAT S.p.A. - Schneider Electric S.p.A. - Siemens S.p.A. - Siram S.p.A. - Sorgenia S.p.A. - STMicroelectronics S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Trenitalia S.p.A. - Turboden S.p.A. - Università Cattolica del Sacro Cuore - Università Campus Bio-Medico di Roma - Università Cattolica Sacro Cuore-Sede Roma - Università degli studi di Genova - Università degli studi di Roma Tor Vergata - Università di Pisa - Università degli Studi di Salerno - Vodafone Omnitel N.V. - Wind Telecomunicazioni S.p.A.

La compagine associativa comprende sia l'offerta di energia e servizi, sia la domanda.



Progetti e Collaborazioni



Oltre a partecipare a **progetti europei**, di cui a fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE realizza **studi e analisi di mercato e di settore** su temi di interesse energetico, **campagne di informazione e di sensibilizzazione**, attività **formativa a richiesta**.

Il Ministero dell'Ambiente, l'ENEA, il GSE, l'RSE, grandi organizzazioni (ad esempio *Centria*, *ENEL*, *Ferrovie dello Stato*, *FIAT*, *Finmeccanica*, *Galbani*, *H3G*, *Telecom Italia*, *Unioncamere*), università, associazioni, agenzie ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui sono state svolte delle **collaborazioni**.

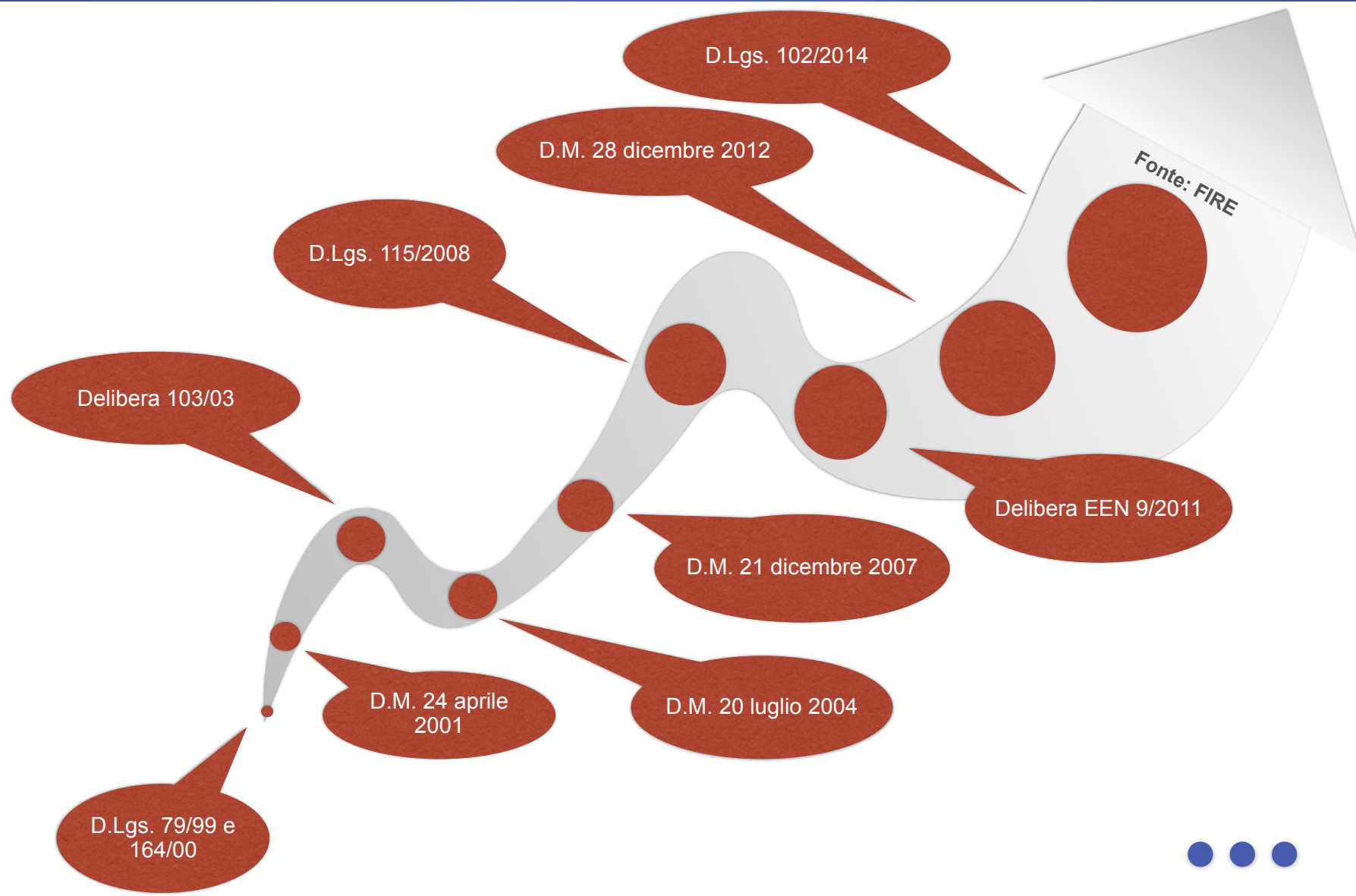
Guide FIRE



www.fire-italia.org



Il percorso normativo e regolatorio

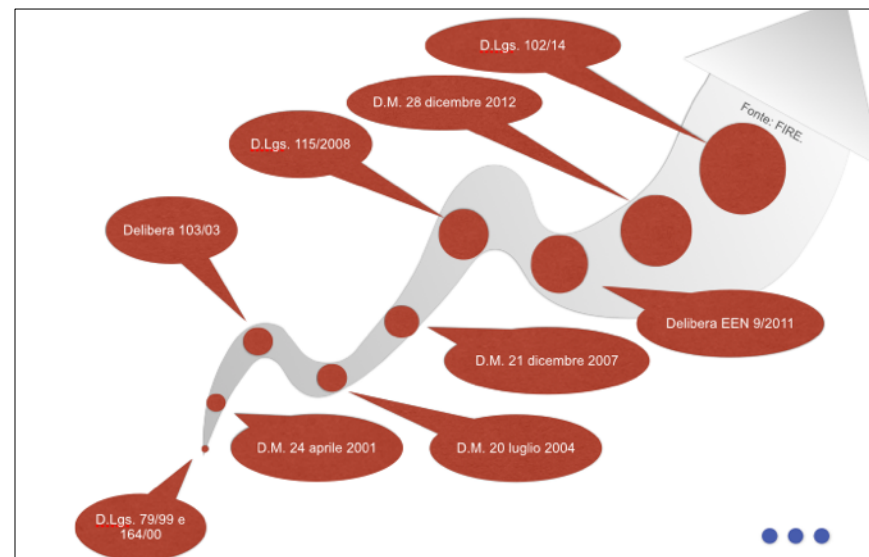


Il provvedimenti di maggior rilievo



Delibera EEN 9/2011: le linee guida di funzionamento del meccanismo, con attori, tempistiche, regole del gioco.

D.M. 28 dicembre 2012: definizione nuovi obiettivi al 2016 e rilevanti novità nella gestione e attuazione del meccanismo



- Il soggetto responsabile della gestione del meccanismo è il Gestore dei servizi energetici (GSE). Sul portale dedicato del GSE sono presenti le regole operative, le modalità di presentazione e gestione dei progetti e la piattaforma informatica per caricare le proposte: www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx
- Le linee guida sono disponibili al link www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/009-11eenall.pdf
- Il D.M. 28/12/12 è disponibile al link www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/02/12A13722/sg



I primi passi: gli attori



Società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili

società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi;

Soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

I primi passi: gli attori



Dal 2013 possono partecipare al meccanismo anche le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, e gli enti pubblici, purché provvedano alla nomina dell'energy manager, oltre ai soggetti con un sistema di gestione dell'energia ISO 50001.

I certificati bianchi possono essere richiesti solo per gli interventi realizzati sui consumi dell'impresa/ente nominante.

Per costoro, per il primo anno di nomina, non c'è il vincolo della scadenza del 30 aprile, la comunicazione, con l'appropriata modulistica da scaricare sul sito succitato, va inviata per PEC all'indirizzo *fireamministrazione@pec.it*



<http://em.fire-italia.org>



I primi passi: l'accreditamento



Accreditamento Operatori

Sul portale è presente una procedura guidata. La documentazione richiesta varia in base alla categoria di soggetto.



 [accreditamento distributori](#), [accreditamento SSE](#), [SEM](#)

Per inviare proposte di progetto (PPPM), richieste di verifica preliminare (RVP) e richieste di verifica e certificazione (RVC), i soggetti proponenti devono collegarsi al Sistema **Accreditamento Operatori** del GSE e completare una procedura di accreditamento preliminare e propedeutica all'utilizzo dell'applicativo informatico **Efficienza Energetica**.
E' possibile selezionare dal menu a tendina la tipologia di soggetto, di cui all'articolo 7, comma 1, del DM 28 dicembre 2012, e procedere alla compilazione e all'invio dell'anagrafica.

- **Accreditamento distributori**
- **Accreditamento Società di Servizi Energetici (SSE)**
- **Accreditamento Società con obbligo di nomina dell'energy manager (SEM)**
- **Accreditamento Società che provvedano in modo volontario alla nomina dell'energy manager (EMV)**
- **Accreditamento Società che si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 (SSGE)**

www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Accreditamento%20Operatori/Pagine/default.aspx

Gli adempimenti futuri per SSE e SEM



Il Decreto legislativo 102/14 di recepimento della Direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) stabilisce per le certificazioni di ESCO ed EGE il termine in due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto stesso.

Non si applica più quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 2012 in termini di tempistiche sulla certificazione.

5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.



Riferimenti per la presentazione dei progetti



- Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.
- Linee guida per la preparazione, valutazione ed esecuzione dei progetti (allegato A delibera EEN 9/11).
- Per le schede standardizzate e analitiche: eventuali ulteriori prescrizioni riportate in ciascuna scheda.
- Per il metodo a consuntivo: il proponente individua e descrive compiutamente le caratteristiche del progetto (e.g. legislazione di riferimento, media di mercato, coefficiente di durabilità, programma di misura, caratteristiche dei misuratori).

Ad integrazione della normativa e dei provvedimenti dell'AEEGSI vanno seguite le procedure operative del GSE: regole per una corretta presentazione delle proposte, per l'utilizzo dell'applicativo informatico, faq, certificazione antimafia (laddove prevista), fogli di calcolo predisposti per talune schede, procedure per il cambio di titolarità o per successive modifiche dei progetti.

Titolarità e responsabilità



soggetto titolare di un progetto è il distributore, la società da questo controllata, la società di servizi energetici o i soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager che presenta l'eventuale richiesta di verifica preliminare di conformità di cui al successivo articolo 11 e la richiesta di verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12; il soggetto titolare di un progetto risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto nei confronti del soggetto che è responsabile dello svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 12, inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;

Richieste di verifica e
certificazione dei risparmi

Documentazione da
trasmettere e conservare

I soggetti titolari dei progetti devono ottenere eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente, assicurare e documentare la conformità dei progetti al disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ai requisiti (es.: condizioni di applicabilità e normativa tecnica) specificati nelle schede tecniche di valutazione standardizzata e analitica di cui rispettivamente all'articolo 4, comma 4.2, e all'articolo 5, comma 5.2, delle presenti Linee guida o nella proposta di progetto e di programma di misura di cui all'articolo 6, comma 6.1.

Articoli 4, 5 e 6:
metodologie di valutazione

Rapporti col cliente



I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nelle attività della misura e della vendita di energia elettrica e di gas naturale e nell'offerta di servizi oltre il misuratore.

I principi di trasparenza e correttezza

Esiste un obbligo giuridico che preveda la regolamentazione dei rapporti tra il soggetto titolare del progetto e il cliente partecipante?

Il soggetto titolare del progetto non ha alcun vincolo normativo o legislativo che gli imponga di informare il cliente partecipante in merito alla contabilizzazione dei risparmi afferenti l'intervento realizzato. Tuttavia, si suggerisce alle parti di definire i loro rapporti, tra cui quello oggetto del presente quesito, a mezzo di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la c.d. "liberatoria") o con un apposito accordo contrattuale. In tal modo, il soggetto titolare del progetto può richiedere al cliente partecipante la dichiarazione:

- (i) di essere la persona fisica o giuridica nella cui disponibilità si trova l'edificio, l'impianto, il sito industriale ecc., presso cui viene realizzato il progetto finalizzato all'ottenimento dei titoli di efficienza energetica;
- (ii) di essere a conoscenza che il soggetto titolare del progetto intende richiedere il riconoscimento dei certificati bianchi per lo specifico intervento e che pertanto, per lo stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, D.M. 28 dicembre 2012, non possono essere riconosciuti altri incentivi comunque denominati a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e altri incentivi statali
- (iii) di impegnarsi a non richiedere per il medesimo progetto altre forme di incentivazioni statali.

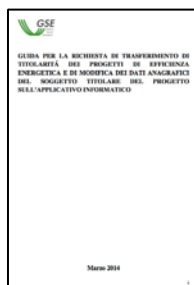
Si aggiunge altresì che il d.lgs. n. 28/2011, all'articolo 23, comma 3, come richiamato all'art. 14, comma 3 del D.M. 28 dicembre 2012, stabilisce che, per dichiarazioni false e mendaci fornite dai soggetti nella richiesta di erogazione degli incentivi e accertate dalle autorità e dagli enti competenti, si procede al recupero della somma indebitamente percepita e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato il progetto, nonché, al legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta, l'interdizione alla percezione degli incentivi per una durata di 10 anni.

Il rapporto con i clienti: uno spunto di riflessione per le nuove linee guida...

Il cambio di titolarità



- È possibile effettuare un cambio di titolarità dei progetti, purché sia stata approvata la Proposta di progetto e di programma di misura per progetti a consuntivo o approvata la prima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi per progetti analitici e standardizzati.
- È necessaria la chiara ed espressa volontà delle parti cedente e subentrante; quest'ultima si assumerà i diritti e gli obblighi esistenti in capo alla parte cedente nei confronti del GSE, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori al trasferimento di titolarità.
- Entrambe le parti devono essere iscritte come soggetti operatori nel meccanismo (c.d. accreditamento) sul portale GSE.
- Le modalità di comunicazione sono descritte nella guida GSE sui cambi di titolarità.



Post intervento: le RVC



Linee guida (allegato A delibera AEEGSI EEN 9/11):

5.4 ...Il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito delle verifiche e certificazioni di cui al successivo articolo 12, comma 12.4, è contabilizzato con riferimento ai valori dei parametri misurati durante un periodo di monitoraggio successivo al periodo di riferimento della precedente richiesta e di lunghezza non superiore a dodici mesi.

12.3 I soggetti titolari dei progetti analitici presentano richieste di verifica e di certificazione successive alla prima dopo che sono trascorsi non meno di tre mesi dalla data di presentazione dell'ultima richiesta presentata per il medesimo progetto.

12.5 Per i progetti a consuntivo i tempi di presentazione delle richieste di verifica e di certificazione sono stabiliti nel programma di misura approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, a sensi del medesimo articolo 6, comma 6.

Eventuali modifiche post-approvazione (anche per progetti standardizzati) devono essere comunicate al GSE all'indirizzo di posta elettronica certificatibianchi@gse.it



La guida FIRE sui TEE



Guida informativa
per decisori e non
addetti ai lavori



www.fire-italia.org



I prossimi appuntamenti FIRE



Premio FIRE:

Certificati bianchi per un'industria energeticamente efficiente

Scadenza domande: 3 ottobre

Premiazione: 6 novembre

<http://pressroom.fire-italia.org>

Le prossime conferenze FIRE:

- Dieci anni di certificati bianchi
Rimini 6 novembre 2014
- Enermanagement 2014
Milano 4 dicembre 2014
- Certificati bianchi 2015
Roma 19-20 marzo 2015

I prossimi corsi:

- energy manager ed EGE;
- diagnosi energetiche in azienda;
- IPMVP corso per la certificazione EVO;
- certificati bianchi.





Grazie!

PER UN QUADRO COMPLETO
DELLE ATTIVITA' **FIRE**,
VISITA IL SITO!



www.facebook.com/FIREenergy.manager



www.linkedin.com/company/fire-federazione-italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia



www.twitter.com/FIRE_ita



FEDERAZIONE ITALIANA PER
L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA